

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI

II TRIMESTRE 2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(deliberazione 131/2025/R/com)

INDICE

Premessa e sintesi degli interventi	3
Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas	4
2 Il decreto-legge 19/25	4
3 Risorse residue presso Cassa	5
4 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	5
5 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento	7
Parte seconda: aggiornamento II trimestre 2025	8
6 Aggiornamento dal 1 aprile 2025 per il settore elettrico e per il settore gas	8
Parte terza: altre disposizioni	9
7 Disposizioni alla Cassa	9

Premessa e sintesi degli interventi

- 1.1 La deliberazione 131/2025/R/com¹, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 aprile 2025, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 Nel febbraio il Governo ha adottato il decreto-legge 19/25² (cosiddetto “DL bollette”), contenente, tra l'altro “*misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale*”.
- 1.3 Con la deliberazione 131/2025/R/com, l'Autorità ha dato piena attuazione al decreto-legge 19/25, in relazione alle disposizioni relative agli oneri generali del settore elettrico contenute nel medesimo decreto.
- 1.4 Il decreto-legge 19/25 contiene anche importanti disposizioni in merito alle partite economiche dello stoccaggio di ultima istanza, che consentono di risolvere le criticità finanziarie di medio periodo più volte evidenziate in sede dei precedenti aggiornamenti tariffari.
- 1.5 È stato possibile, pertanto, procedere ad una ulteriore riduzione (dopo quella adottata nel I trimestre 2025) della componente tariffaria *A_{RIM}* per tutte le utenze elettriche.
- 1.6 L'Autorità ha altresì adottato la deliberazione 132/2025/R/com³, che ha definito le prime modalità operative per il riconoscimento del contributo straordinario previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19/25.

¹ La deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2025, 131/2025/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/131-25>.

² Il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19.

³ La deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2025, 132/2025/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/132-25>.

Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas

2 Il decreto-legge 19/25

- 2.1 L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19/25 prevede che *“Per l'anno 2025, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si provvede con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali”*.
- 2.2 Per l'attuazione delle misure di cui al precedente punto, l'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19/25 hanno modificato il quadro normativo vigente in relazione alle partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza fornito dal GSE, prevedendo:
- che il GSE restituisca al Bilancio dello Stato solo gli importi incassati dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024, comprensivi degli eventuali interessi maturati (cfr comma 2);
 - che le ulteriori risorse incassate dalla vendita del gas naturale da parte del GSE siano versate alla Cassa entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate *“a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici”* (cfr comma 2);
 - che entro il 10 aprile 2025, le risorse già trasferite al GSE ai sensi del comma 6.1 della deliberazione 113/2024/R/com⁴ siano restituite alla Cassa, comprensive degli eventuali interessi maturati per essere destinate *“alle finalità di cui al comma 1”* (cfr comma 3).
- 2.3 L'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 19/25 ha modificato l'articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge 13/23⁵, prevedendo che *“I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 25 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (...), unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento”* possano essere destinate anche ad *“agevolazioni per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW”*.
- 2.4 L'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19/25 prevede che *“è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre la parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse*

⁴ La deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2024, 113/2024/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/113-24>.

⁵ Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali”.

3 Risorse residue presso Cassa

- 3.1 Con la Relazione 210/2024/I/com⁶, l’Autorità ha rendicontato l’utilizzo delle risorse stanziato dal Governo per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale nell’anno 2023, facendo seguito alle Relazioni 212/2022/I/com⁷ e 243/2023/I/com⁸, relative agli anni 2021 e 2022.
- 3.2 La Relazione 210/2024/I/com ha evidenziato come per il settore gas il fabbisogno fino al 2023 sia risultato complessivamente inferiore alle risorse raccolte fino al medesimo anno.
- 3.3 In particolare, nel settore gas risultava un *surplus* in relazione alle partite economiche relative alla componente straordinaria, introdotta con la deliberazione 148/2022/R/gas a partire dal II trimestre 2022, di segno negativo all’elemento tariffario UG2c, da applicare agli scaglioni relativi ai consumi più bassi (fino allo scaglione con valore massimo a 5.000 smc/annui), per le quali la medesima deliberazione 148/2022/R/gas ha previsto l’istituzione presso Cassa di un conto *ad hoc* (di seguito: conto UG2 straordinario).
- 3.4 La Relazione 210/2024/I/com ha evidenziato anche un *surplus* in relazione alle partite economiche relative al rafforzamento del *bonus* gas⁹, mentre in relazione alle partite economiche relative al rafforzamento del *bonus* elettrico¹⁰ le risorse si sono rivelate inferiori al fabbisogno.
- 3.5 Da verifiche *ex post*, il *surplus* relativo al conto UG2 straordinario risulta superiore a quanto evidenziato nella Relazione 210/2024/I/com.
- 3.6 Complessivamente, alla fine del 2023 risultano, in relazione al settore gas, 934 milioni di euro di *surplus*.

4 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

- 4.1 Con la comunicazione congiunta 25 marzo 2025¹¹, la Cassa¹² e il GSE¹³ hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di

⁶ La Relazione dell’Autorità 28 maggio 2024, 210/2024/I/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/210-24>

⁷ La Relazione dell’Autorità 16 maggio 2022, 212/2022/I/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/212-22>

⁸ La Relazione dell’Autorità 31 maggio 2023, 243/2023/I/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/243-23>

⁹ La compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati

¹⁰ La compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico

¹¹ la comunicazione congiunta del Gestore dei servizi energetici S.p.A. e della Cassa per i servizi energetici e ambientali prot. GSE/P20250024788 del 25 marzo 2025 (prot. Autorità 20843 del 26 marzo 2025).

¹² La Cassa per i servizi energetici e ambientali.

¹³ Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.

gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 marzo 2026.

- 4.2 L'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione tiene conto, tra l'altro, delle disposizioni del decreto-legge 19/25. In relazione a ciò, i profili di criticità per il settore gas per le partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza, più volte evidenziati in sede dei precedenti aggiornamenti tariffari, risultano rientrati.
- 4.3 La situazione finanziaria complessiva dei conti di gestione presso Cassa risulta, pertanto, buona per tutto l'anno 2025.
- 4.4 La situazione dei singoli conti di gestione risulta invece differenziata, come esposto nei paragrafi successivi.

Settore elettrico

- 4.5 Come ormai usuale, le previsioni di Cassa e del GSE prendono a riferimento scenari alternativi, basati sulle ipotesi di andamento del PUN nel 2025.
- 4.6 Ai fini dell'aggiornamento degli oneri generali per il II trimestre 2025, si è preso a riferimento lo scenario valutato maggiormente coerente con i prezzi presi a riferimento per l'aggiornamento per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2025, con una stima di PUN medio per il 2025 pari a circa 125 euro/MWh.
- 4.7 Gli oneri in capo al conto A_{SOS}^{14} previsti nel 2025 risultano significativamente superiori al gettito della componente A_{SOS} previsto per il medesimo anno alle aliquote attuali.
- 4.8 Il livello generale della liquidità presso Cassa, nonché quello del medesimo conto A_{SOS} , consente, tuttavia, di lasciare invariata l'aliquota della componente tariffaria A_{SOS} .
- 4.9 In Tabella 1 si riportano in dettaglio le previsioni del fabbisogno economico del conto A_{SOS} per gli anni 2024 e 2025, per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate con le stime elaborate dal GSE, sulla base dello scenario di cui al precedente punto 4.6.
- 4.10 Si precisa che le stime riportate nella Tabella 1 sono soggette, come sempre, a rielaborazioni periodiche da parte del GSE. I dati relativi al 2024 sono preconsuntivi e contengono dati in parte ancora stimati e pertanto potenzialmente suscettibili di ulteriori variazioni, mentre quelli relativi al 2025 sono stimati.
- 4.11 La liquidità del conto AS^{15} , alimentato dal gettito dell'elemento A_{SRIM} della componente tariffaria A_{RIM} , tenendo conto anche delle disposizioni del decreto-legge 19/25, appare più che sufficiente a coprire gli oneri che potranno essere imputati al conto fino alla fine del 2025.

¹⁴ Il conto di cui al comma 10.1, lettera b), del “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)”, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/618-23>.

¹⁵ Il conto di cui al comma 10.1, lettera o), del TIPPI.

5 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento

- 5.1 Il punto 1 della deliberazione 62/2025/R/gas¹⁶ ha previsto di fissare, per il periodo 1 aprile 2025 – 30 settembre 2026, il valore del corrispettivo CRV^I di cui al comma 41.1, lettera e), della RTTG¹⁷ pari a 0,721 centesimi di euro/mc di cui 0,0412 centesimi di euro/smc relativi alla sottocomponente CRV^{INN} .
- 5.2 Il punto 3 della deliberazione 182/2024/R/gas¹⁸ ha aggiornato per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 marzo 2025 il valore della componente CRV^{OS} .
- 5.3 Il TIVG¹⁹ definisce, tra l'altro, le condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità del gas naturale destinato, a decorrere dall'1 gennaio 2024, ai clienti domestici identificati come vulnerabili ai sensi della deliberazione 102/2023/R/gas²⁰, nonché la disciplina dei servizi di ultima istanza.
- 5.4 L'articolo 9, del TIVG prevede, in particolare:
- al comma 9.1, che la componente QT_t a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_t), sia pari al valore di cui alla Tabella 3 inclusa nel medesimo provvedimento;
 - al comma 9.2, che la componente QT_t sia calcolata, nel trimestre t -esimo, come somma degli elementi QT_{trasp} , a copertura dei costi del servizio di trasporto e del servizio di misura, e QT_{add} , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} .
- 5.5 L'articolo 22 del RAST²¹ prevede che il valore del corrispettivo CRV^{CS} sia approvato in sede di aggiornamento trimestrale degli oneri generali di sistema relativo al secondo trimestre di ciascun anno.
- 5.6 Con la comunicazione 10 marzo 2025²², la società Snam Rete Gas ha trasmesso il valore della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto CRV^{CS} , calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 22 del RAST e pari, per l'anno termico dello stoccaggio 2025-2026, a 0,3448 centesimi di euro/smc.

¹⁶ La deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2025, 62/2025/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/62-25>.

¹⁷ La “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027), approvato con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/139-23>.

¹⁸ La deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2024, 182/2024/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/182-24>.

¹⁹ Il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/100-23>.

²⁰ La deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/102-23>.

²¹ Il “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” approvato con la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e successive modifiche e integrazioni, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/19/067-19>.

²² La comunicazione della società Snam Rete Gas, prot. 76 del 10 marzo 2025 (prot. Autorità 16680 del 11 marzo 2025).

Parte seconda: aggiornamento II trimestre 2025

6 Aggiornamento dal 1 aprile 2025 per il settore elettrico e per il settore gas

Settore elettrico

- 6.1 Con la deliberazione 131/2025/R/com, l’Autorità ha, pertanto:
- dato pronta attuazione alle disposizioni del decreto-legge 19/25 prevedendo che le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh per le altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW siano poste pari a zero dal 1 aprile 2025;
 - annullato dal 1 aprile 2025 l’elemento A_{SRIM} della componente tariffaria A_{RIM} .
- 6.2 Tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico sono stati confermati.
- 6.3 La Tabella A allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente A_{SOS} a partire dal 1 aprile 2025 per gli utenti in Classe 0 (clienti diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica).
- 6.4 La Tabella B allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente A_{RIM} a partire dal 1 aprile 2025.

Settore gas

- 6.5 Con la deliberazione 131/2025/R/com, l’Autorità ha, pertanto:
- approvato il valore della componente CRV^{CS} , pari a 0,3448 centesimi di euro/smc, per il periodo 1 aprile 2025 – 31 marzo 2026;
 - coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione 182/2024/R/gas, posto pari a zero la componente tariffaria CRV^{OS} ;
 - conseguentemente, posto pari a zero l’elemento OS_{STUI} per il medesimo periodo dell’annullamento della componente tariffaria CRV^{OS} .
- 6.6 Sono stati confermati tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas.
- 6.7 Con riferimento alla componente QT_t , di cui all’articolo 9, del TIVG, ha pubblicato il valore comprensivo delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} , aggiornando la Tabella 3 del TIVG.

Parte terza: altre disposizioni

7 Disposizioni alla Cassa

- 7.1 Con la deliberazione 131/2025/R/com l’Autorità ha altresì impartito disposizioni alla Cassa in relazione alla destinazione delle partite economiche di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, e all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 19/25 ai diversi conti di gestione interessati.
- 7.2 Con la deliberazione 131/2025/R/com, l’Autorità ha, pertanto, previsto che siano destinate al conto AS le risorse restituite dal GSE ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19/25.
- 7.3 Con la deliberazione 131/2025/R/com, l’Autorità ha, altresì, previsto che, entro il 30 aprile 2025, la Cassa:
- trasferisca l’importo derivante dai rimborsi per il *bonus* elettrico rendicontato al 31 gennaio 2025 nell’ambito dei programmi nazionali cofinanziati dall’UE (iniziativa SAFE), in attuazione dell’articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge 13/23 sul conto *Asos*;
 - trasferisca 337 milioni dal conto UG2 straordinario al conto *Asos*;
 - trasferisca le risorse residue sul conto UG2 straordinario al conto AS.
- 7.4 Con la deliberazione 131/2025/R/com l’Autorità ha, infine, previsto che eventuali ulteriori risorse incassate dal GSE dalla vendita del gas relativo al servizio di stoccaggio di ultima istanza, di cui all’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19/25, siano destinate al conto AS.